



## L'INDENNIZZO DELLA LEGGE 210/92

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del novembre 2011 sulla 2° componente dell'indennizzo legge 210/92 (indennità integrativa speciale) è dovuta la rivalutazione in base al TIP (tasso inflazione programmato): circa 300 euro in più a bimestre.

Corte di Cassazione e Giudici di merito seguono in maniera uniforme tale impostazione.

Ecco perché Ministero dell'Economia, Regioni e Ausl stanno pagando (non tutti per la verità), con decorrenza 1 gennaio 2012, o 1 gennaio 2013, tali importi.

Invece per ottenere gli "arretrati" (riferiti al periodo antecedente) ad oggi è necessario fare causa e ottenere una sentenza.

Sempre in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale, tutte le cause hanno esito positivo: potete leggere molte sentenze, a titolo di esempio, alla pagina documenti del mio sito web.

### 3 SETTEMBRE

#### LA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA

Con sentenza del 3 settembre 2013, la Corte Europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo, ha condannato lo Stato Italiano a pagare gli "arretrati" della rivalutazione a tutti: bisognerà vedere se lo Stato Italiano impugnerà la sentenza oppure no, e se, quando e come la eseguirà.

La Corte Europea ha infatti stabilito che lo Stato Italiano dovrà fissare, entro sei mesi a partire dal giorno in cui la sentenza diventerà definitiva, un termine avente natura obbligatoria entro il quale si impegna a garantire, per mezzo di misure legali ed amministrative appropriate, la realizzazione effettiva e rapida dei diritti in questione, in particolare attraverso il pagamento della rivalutazione dell'I.I.S. a tutte le persone che beneficiano dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 a partire dal momento in cui quest'ultimo è stato riconosciuto ed indipendentemente dal fatto l'interessato abbia o meno introdotto un procedimento giurisdizionale volto al suo ottenimento.

Però, in attesa che lo Stato Italiano paghi a tutti i beneficiari anche gli "arretrati" della rivalutazione... (come S.Tommaso, finché non tocco, non credo), la strada più diretta è promuovere un giudizio avanti il Tribunale competente, sezione Lavoro.

# LO STATO DELL'ARTE SULL'INDENNIZZO DELLA LEGGE 210/92 E SULLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

Costi ridotti, tempi generalmente brevi (massimo un anno), esito certo; sui tempi, per la verità, esistono alcune eccezioni negative di tribunali particolarmente "ingolfati" che rinviando le udienze d'ufficio, portando la durata della causa anche sino a due o tre anni di tempo.

Ad oggi, ormai, il Ministero della Salute ha rinunciato a proporre appello, e quindi le sentenze favorevoli passano in giudicato, cioè diventano subito definitive.

Rimane poi il problema dei tempi di pagamento: il Ministero sta pagando quanto statuito in sentenze che risalgono a fine 2011 o inizio 2012. Ecco perché molti legali, fra cui il sottoscritto, hanno promosso e promuovono una serie di giudizi di ottemperanza avanti i TAR (Tribunali Amministrativi Regionali) competenti, giudizi che durano qualche mese, e che di solito "costringono" il Ministero a pagare rapidamente (una sorta di "corsia preferenziale").

#### CAUSE PER RISARCIMENTO DANNI

Sulla Rivista "EX" abbiamo pubblicato nei mesi scorsi alcuni articoli che analizzavano i profili della responsabilità del Ministero della Salute in relazione all'epoca del contagio, della prescrizione, del rapporto con l'indennizzo di cui alla legge 210/92: sul sito web del mio studio li potete trovare e leggere alla pagina documenti.

Questo tipo di cause (di risarcimento danni) procede con "fortune alterne", a seconda dei tribunali e a seconda dei giudici.

Nonostante la Corte di Cassazione, infatti, abbia dato orientamenti al riguardo, ogni singolo giudice si muove in autonomia, come peraltro il nostro ordinamento permette, non esistendo il principio del precedente giurisprudenziale vincolante. Col risultato, però, che identiche situazioni vengono valutate diversamente.

Anche il comportamento della no-

stra "controparte", il Ministero della Salute, non è uniforme, poiché le diverse Avvocature Distrettuali dello Stato hanno strategie processuali non sempre identiche: capita così, per esempio, che una sentenza sfavorevole al Ministero non venga impugnata e fatta così passare in giudicato, mentre contro un'altra -molto simile- venga proposto appello.

Chi si trova oggi nel dubbio se proporre una causa di risarcimento oppure no, valuti attentamente col proprio legale di fiducia i vari profili, nonché i costi-benefici. Se si decidesse di non procedere, può essere comunque opportuno inviare al Ministero della Salute una raccomandata con avviso di ricevimento con la richiesta di risarcimento dei danni, in modo da interrompere il decorso della prescrizione.

#### ITER TRANSATTIVO DI CUI ALLE LEGGI 222 E 244 DEL 2007

Dopo il decreto ministeriale del luglio 2012 che ha fissato criteri molto stretti e penalizzanti, il Ministero della Salute dal mese di ottobre 2012 sta inviando a mezzo pec (posta elettronica certificata) dei "preavvisi di rigetto", cioè delle comunicazioni con le quali preannuncia l'esclusione dalla transazione con l'indicazione dei motivi: in genere decorso di 5 anni fra la domanda ex lege 210/92 e l'inizio della causa, oppure di 10 anni dal decesso della persona e l'inizio della causa da parte degli eredi, oppure la presenza di almeno un episodio trasfusionale (o assunzione di emoderivati) prima del 1978, oppure per aver iniziato la causa di risarcimento successivamente al 1° gennaio 2008.

A tali preavvisi di rigetto gli avvocati dei danneggiati possono presentare delle osservazioni che, scrive il Ministero, verranno tenute in considerazione nel provvedimento definitivo: in realtà ciò non mi risulta, in quanto i successivi provve-



dimenti definitivi di rigetto, che il sottoscritto e molti Colleghi hanno ricevuto, contengono solo una "clausola di stile" -identica per tutti- con la quale si afferma che le osservazioni non contengono elementi utili. I provvedimenti definitivi di rigetto sono impugnabili entro 60 giorni avanti il Tar Lazio oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Non mi risultano ad oggi pervenute decisioni di accoglimento di domande di accesso alla transazione.

Non sono neppure in grado di dire quando sarà completato l'esame di tutte le domande da parte del Ministero.

Comunque, purtroppo, la stima che facemmo, ossia che solo un 10% dei danneggiati sarebbe stato ammesso alla transazione, si sta avverando.

Da segnalare, infine, che con una serie di "sentenze gemelle" (l'ultima il 9 agosto 2013, riguardante proprio i miei clienti), relative a vari ricorsi collettivi di gruppi di interessati alla transazione, il TAR Lazio ha giudicato illegittima l'esclusione dalla transazione di quei soggetti con almeno un episodio trasfusionale (o assunzione di emoderivati) prima del 1978; il Tar Lazio ha invece ritenuto ammissibile l'esclusione per prescrizione o i diversi importi per categoria di danneggiati.

Contro queste sentenze sono in preparazione i ricorsi in appello al Consiglio di Stato; in parallelo dovranno essere proposti singoli ricorsi, al Tar Lazio, contro i singoli provvedimenti definitivi di rigetto.

## PROBLEMATICHE REGIONALI

Stiamo affrontando, in "sinergia" con FedEmo, anche problematiche regionali relative all'assistenza alle persone emofiliche (Lazio) e relative alla continuità terapeutica (Veneto), temi che - a mio parere - diventeranno sempre più di importanza vitale.

**Avv. Marco Calandrino**  
del Foro di Bologna

# LA PIU' GRANDE TRANSAZIONE DELLA STORIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI STA RIVELANDO UN GRANDE BLUFF...

Di Marco Calandrino

Sono avvocato e dovrei esaminare la situazione solo sotto un profilo giuridico. Ma la "storia" delle transazioni con gli emodanneggiati nasce da lontano ed è una storia prima di tutto politica, che nasce da un'esigenza politica: definire il contenzioso giudiziario in essere con una soluzione extragiudiziale, per dare così una risposta di giustizia a una delle più terribili vicende della sanità del nostro Paese. Una soluzione che doveva trascendere i più stretti vincoli processuali e... "volare alto".

Così fu nel 2003 con circa 700 emofilici, così voleva il legislatore quando avviò nel dicembre 2007 questo iter transattivo.

Un alto dirigente del Ministero della Salute andava ripetendo in quei mesi: "sarà la più grande transazione della storia della Repubblica italiana".

Oggi siamo qui fra le "macerie": centinaia, migliaia di preavvisi di rigetto, ai quali seguono ormai da tempo i rigetti definitivi. Chissà, forse il 10% dei 7 mila danneggiati che avevano fatto domanda di accesso alla transazione potrà sperare di essere ammesso. Chissà. La più grande transazione della storia della Repubblica italiana si sta rivelando un grande bluff.

Oggi il Ministero della Salute si difende affermando che non può non attenersi ai vincoli indicati dall'Avvocatura dello Stato e che spetta "ai politici" trovare una soluzione. Non sono così convinto di questa spiegazione: il legislatore nel dicembre 2007 fu chiaro sia nella formulazione delle norme di legge, sia nella "presentazione" fattane in Parlamento (era chiara, infatti, la "ratio" della legge).

Certamente la crisi economica e quella politica, oserei dire di sistema, hanno complicato il quadro: sono mancati e mancano i veri interlocutori, chi può e vuole decidere. Abbiamo assistito a uno "scaricabarile" generalizzato. Sulla pelle dei danneggiati, sulla pelle dei familiari dei deceduti.

I "fronti" aperti sono tanti: Tribunali e Corti d'Appello, Cassazione, Tar Lazio e Consiglio di Stato, Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, Tribunale penale di Napoli, etc. Non ci arrendiamo, perché la nostra è prima di tutto una battaglia di giustizia, anche per onorare la memoria di chi non è più fra noi.